

VERBALE DI ACCORDO


Il 21/04/2010, in Roma

- ANIA

- FIBA-CISL

- FISAC-CGIL

- UIL C.A.



premessò che:

- l'art. 118, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni prevede che i Fondi interprofessionali per la formazione continua possano finanziare piani formativi concordati fra le parti sociali;
- ANIA e le sottoscritte Organizzazioni sindacali rilevano che sussiste la necessità di dotare i fondi pensionistici complementari di organi di *governance* i cui componenti abbiano i requisiti previsti dal D.M. 15 maggio 2007, n. 79;
- lo stesso D.M. n. 79 definisce le caratteristiche dei corsi professionalizzanti che consentono ai soggetti, chiamati ad espletare funzioni di *governance* nei fondi pensionistici complementari, di acquisire i requisiti di professionalità previsti dal richiamato decreto;
- si ravvisa la necessità e l'urgenza di consentire ai soggetti, la partecipazione a corsi finanziati per conseguire i prescritti requisiti di professionalità, ovvero aggiornare, la propria formazione professionale;
- il Fondo Banche Assicurazioni, coinvolto in tale iniziativa, ha emanato uno specifico Avviso, denominato 2/09 "Previdenza Complementare", per dare attuazione ad interventi di formazione individuale concordati tra le parti sociali attraverso il presente accordo stipulato a livello nazionale;

tanto premesso e considerato, le sottoscritte Parti sociali che hanno costituito il Fondo Banche e Assicurazioni convengono:


1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. le sottoscritte Parti sociali condividono che il suddetto Avviso 2/09 è idoneo, nell'ambito delle norme sulla formazione finanziata, ad effettuare interventi formativi individuali – nei termini di




cui al D.M. n. 79 del 2007, cit. – nei confronti di coloro che esercitano, ovvero saranno chiamati ad esercitare, funzioni di *governance* dei fondi di previdenza complementare delle assicurazioni;

3. gli interventi formativi in questione, con i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n. 79 del 2007, dovranno consentire ai partecipanti l'acquisizione della specifica disciplina applicabile al settore. La formazione a distanza (FAD) dovrà, inoltre, rispettare le indicazioni del Decreto interministeriale 17 aprile 2003 e del relativo allegato tecnico e non dovrà superare il 20% del monte ore totale di formazione;
4. per la presentazione dei piani da parte delle Aziende aderenti ad FBA avrà valore di accordo sindacale il presente Accordo nazionale, stipulato tra le Parte sociali istitutive di FBA;
5. le Aziende, che intendano presentare piani formativi individuali, provvederanno a dare alle OO.SS. aziendali informativa preventiva ed a consuntivo, in relazione ai lavoratori interessati, in merito alla attività di formazione svolta.

ANIA



FIBA CISL



FISAC CGIL



UIL C.A.

